

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA LILT
ANNO 2019

TITOLO I
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio direttivo provinciale (di seguito C. D.P.) della LILT e dell'Organo di revisione o controllo.

TITOLO II
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente provinciale apre l'Assemblea indicando tra i soci uno con funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. I suddetti soci costituiranno il seggio (ufficio) elettorale. Ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso il seggio elettorale. Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei soci durante le operazioni di voto.

Il Presidente dell'ufficio elettorale, dà inizio alle operazioni di voto invitando i componenti del seggio elettorale ad avviare il lavoro preliminare.

I parenti ed affini dei candidati entro il secondo grado non possono far parte del seggio (ufficio) elettorale.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare, con almeno due loro firme, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;

Car
[Signature]

- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi e trasmettere alla Sede Centrale LILT.

TITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.
Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso la segreteria dell'Associazione, il giorno antecedente la data della consultazione elettorale dalle ore 09:00 alle ore 17:00, appositamente aperta per tale incombenza.
La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate, dall'ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo (composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 consiglieri) devono contenere un numero di candidati (di cui almeno 1/3 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne) pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali, dovranno essere iscritti all'Associazione provinciale da almeno tre mesi dalla data di presentazione della lista.

ARTICOLO 6

Il CDP comunica, almeno 15 giorni prima alla Sede Centrale LILT, la data delle elezioni per il rinnovo del CDP, da tenersi in una delle seguenti giornate: venerdì 22 novembre, sabato 23 novembre, domenica 24 novembre, venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre 2019.
Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 18:00 del giorno stabilito.

ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali dell'Associazione.

CS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso alla data delle elezioni, in regola con la quota sociale (dieci euro).

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117, la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra i Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere; per l'Organo di controllo non possono essere espressi più di due nominativi.

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP i soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art-3 del Decreto Legislativo 117/17.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct signatures: one on the left, one in the middle, and one on the right with a large flourish. A small number '3' is written near the middle signature.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso i locali della sede dell'Associazione subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato entro i tre giorni successivi alla Sede Centrale LILT. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il mandato di un consigliere o di un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

2 OTT 2019

Giù
[Signature]
[Signature]